# REGOLAMENTO (CEE) N. 493/86 DEL CONSIGLIO

**del 25 febbraio 1986**

**che fissa, per il 1986, i contingenti iniziali applicabili in Portogallo per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, in virtù dell'articolo 269 dell'atto di adesione, fino alla fine della prima tappa, il Portogallo può mantenere, sotto forma di contingenti, restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti dei settori delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, a norma dell'articolo 269, paragrafo 2, lettera b), dell'atto di adesione, il contingente iniziale nel 1986, per ciascun prodotto, è fissato al 3 % della produzione annua portoghese nel corso degli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per i quali siano disponibili statistiche, oppure, se questo criterio conduce ad un volume più elevato, alla media delle importazioni portoghesi realizzate negli ultimi tre anni precedenti l'adesione, per le quali siano disponibili statitiche;

considerando che dalle statistiche attualmente disponibili risulta che occorre adottare il criterio della produzione portoghese per fissare il contingente iniziale per i pulcini e le uova da cova di galline, nonché per le altre uova ed il criterio delle importazioni portoghesi per i pulcini e le uova da cova di tacchini;

considerando che, durante il periodo 1° marzo - 31 dicembre 1986, il contingente applicabile è pari al contingente iniziale diminuito di un sesto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I volumi dei contingenti iniziali che la Repubblica portoghese può, a norma dell'articolo 269 dell'atto di adesione, applicare all'importazione dei prodotti del settore delle uova e del pollame in provenienza dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 sono indicati in allegato.

Per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 tali volumi sono ridotti di un sesto.

*Articolo 2*

Le modalità di applicazione del regime dei contingenti di cui all'articolo 269 dell'atto di adesione sono, se del caso, adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 [2], e dal regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1986.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.
[2] GU n. L 362 del 31. 12. 1975, pag. 8.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

*ALLEGATO*

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Contingente iniziale per il 1986 (1 000 unità) |
|---|---|---|
| 01.05 | Volatili vivi da cortile: | |
| | A. di peso unitario non superiore a 185 g, denominati «pulcini»: | |
| | ex I. di tacchini o di oche: | |
| | — di tacchini | 1 027 |
| | ex II. altri: | |
| | — di galline | 1 550 |
| 04.05 | Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non: | |
| | A. Uova in guscio, fresche o conservate: | |
| | I. Uova di volatili da cortile: | |
| | a) Uova da cova: | |
| | ex 1. di tacchini o di oche: | |
| | — di tacchini | 176 |
| | ex 2. altre: | |
| | — di galline | 1 938 |